

Civile Ord. Sez. 6 Num. 263 Anno 2016

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 12/01/2016

sentenza pubblicata da www.mondobalneare.com
per gentile concessione dell'avvocato Nunzio Boccia



ORDINANZA

sul ricorso 7407-2014 proposto da:

COMUNE DI POLLICA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ARMENTANO,
rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MORENA, per delega
a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

BOTTA DANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato PAOLA CIMEI, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

avverso la sentenza n. 379/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI - SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2015 dal Presidente Dott. MARIO CICALA.

sentenza pubblicata da www.mondobalneare.com
per gentile concessione dell'avvocato Nunzio Boccia



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

ICI; concessione demaniale

R.G. 7407/2014

RICORRENTE: Comune di Pollica

INTIMATO: Dana Botta

1. Il Comune di Pollica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Salerno 379/05/13 del 19 dicembre 2013 che accoglieva l'appello della contribuente affermando la non debenza dell'ICI per l'anno 2005

2. La contribuente non è costituita in giudizio.

3. E' stata depositata la seguente relazione

Il ricorso appare infondato.

Invero in caso di stabilimento balneare che incide su area demaniale si deve distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta (come dedotto dal Comune nel caso di specie) la collocazione di opere stabili. In questo secondo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI

Si veda in proposito la sentenza 1718 del 26 gennaio 2007 secondo cui il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell'ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una vera e propria proprietà superficiale, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione (decisione in materia di assoggettamento dell'atto con cui il diritto venga alienato ad INVIM).

Nel caso di specie, per altro, il giudice di merito ha accertato l'inesistenza di strutture idonee a consentire la applicazione dell'ICI, con valutazione non sindacabile in questa sede; specie in forza della modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (c.d. decreto sviluppo), che ha proceduto ad un'ulteriore riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nuovamente riferito all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della VI sezione civile il 9 luglio 2015